A.S.L. NO
AZIENDA SANITARIA LOCALE di NOVARA
Viale Roma 7 - NOVARA

DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE

N° 374 del 11/07/2022

OGGETTO: **SELEZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE EX ART. 7, COMMA 6 BIS), D.LGS. 165/2001 PER N.2 LOGOPEDISTE: APPROVAZIONE GRADUATORIA E CONFERIMENTO INCARICHI**

PROPONENTE: ***S.C. GESTIONE PERSONALE E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE***

§§§§§§§§§§

IL DIRETTORE GENERALE

(nominato con d.G.R. n° 10-3292 del 28 maggio 2021)

Nella data sopra indicata, su conforme proposta istruttoria della competente Struttura aziendale (sopra individuata), previa acquisizione del parere dei Direttori: Amministrativo e Sanitario, ha assunto, in Novara, presso la sede dell'Ente, la deliberazione di cui all'interno.

OGGETTO: SELEZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE EX ART. 7, COMMA 6 BIS), D.LGS. 165/2001 PER N.2 LOGOPEDISTE: APPROVAZIONE GRADUATORIA E CONFERIMENTO INCARICHI

Il Direttore/Responsabile della S.C. Gestione Personale e Valorizzazione Risorse Umane formula la sottoestesa proposta istruttoria:

PREMESSO che, al fine di assegnare delle risorse professionali necessarie al Progetto Autismo, fascia di età 0-6 anni, progetto finanziato annualmente dalla Regione Piemonte con risorse dedicate ed iscritte al fondo a destinazione vincolata AUTISMO, con provvedimento n. 155 del 22.03.2022 è stata emessa selezione comparativa per il conferimento di n.2 incarichi libero professionali ex art. 7 c.6 D. Lgs. 165/2001 di logopedista;

DATO ATTO che con provvedimento n.752 del 13.05.2022 sono stati dichiarati ammissibili n.3 candidati che hanno inoltrato istanza di partecipazione alla selezione di cui sopra, entro i termini di scadenza previsti dal bando;

che il Direttore Generale con nota prot. n.35322 del 25/05/2022 ha nominato i componenti della Commissione a cui è stata affidata la selezione comparativa;

RILEVATO che la predetta Commissione Selezionatrice in data 20.06.2022 ha proceduto alla valutazione comparata dei titoli prodotti dai candidati ammessi e ha effettuato il relativo colloquio di selezione, formulando la seguente graduatoria di merito:

1° classificato	Saorin Elena	punti 32,421/50
2° classificato	Canova Federica	punti 29,119/50
3° classificato	Verni Maya	punti 28,500/50

RITENUTO pertanto opportuno conferire n.2 incarichi libero professionale di logopedista da destinare alla s.c. Neuropsichiatria Infantile ai primi due classificati della graduatoria Saorin Elena e Canova Federica;

CONSIDERATO che ricorrono le circostanze previste dall'art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/001 per il conferimento di collaborazione esterna. Infatti:

- l'oggetto della prestazione (funzioni di logopedista) corrisponde alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, e risulta coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione stessa;
- la prestazione richiesta è di natura temporanea (nelle more dell'attuazione degli obiettivi del progetto) ed altamente qualificata (logopedista iscritto al competente ordine professionale);
- il contratto di incarico che verrà sottoposto all'incaricando, allegato in parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, determina preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
- che l'incarico che si va a conferire, ha inequivocabilmente i requisiti del rapporto di lavoro autonomo, di tipo libero professionale. Infatti:
  - la volontà delle Parti, è chiara e in equivoca in tal senso, come emerge dal contratto di incarico libero professionale;
  - non ricorre subordinazione. Il contratto specifica che il Prestatore rimane autonomo nel determinare le modalità esecutive della propria prestazione lavorativa. Il Prestatore non è soggetto al potere direttivo (organizzativo, disciplinare, di controllo) del Committente ma è, semplicemente, coordinato all'organizzazione del Committente. In tal senso, il Prestatore è tenuto ad attenersi alle direttive organizzative generali, emanate dal Committente; ma tali direttive non attendono alle modalità esecutive della prestazione lavorativa, bensì, al solo risultato di quest'ultima, e non tendono a vincolare il Prestatore; ma solo a rendere "compatibile" le prestazioni di quest'ultimo con le esigenze e necessità aziendali del Committente;
  - il contratto non impone alcuna esclusività di rapporto, ne alcuna incompatibilità per il Prestatore; inoltre, non vi sono vincoli di presenza e/o di orari, fatto salvo il limite del rispetto degli orari di turnazione in cui si svolge l'attività aziendale;

DATO ATTO che la spesa conseguente al conferimento degli incarichi in parola, non determinerà violazione del limite del tetto di spesa specificatamente prescritto dalla Regione Piemonte con la D.G.R. n. 12-3442 del 23.06.2021;

DELIBERA

per tutto quanto nelle premesse indicato, in esito alla indizione di procedura di selezione comparativa ex art. 7 comma 6 bis del D. Lgs. 165/2001 per il conferimento di incarichi libero professionale di Logopedista da destinare alla s.c. Neuropsichiatria Infantile nell'ambito del Progetto Autismo fascia 0-6 anni, indetta con provvedimento n.155/2022:

- di prendere atto dei lavori svolti dalla Commissione Selezionatrice, evidenziati nel verbale redatto dalla stessa in data 20.06.2022;

- di approvare la relativa graduatoria dei candidati idonei:
  1° classificato Saorin Elena punti 32,421/50
  2° classificato Canova Federica punti 29,119/50
  3° classificato Verni Maya punti 28,500/50

- di dare atto della ricorrenza delle condizioni sostanziali richieste dal D. Lgs. n. 165/2001 per il conferimento di incarichi lavorativi a Soggetti esterni, con contratti di lavoro autonomo;

- di costituire con i candidati idonei, sigg.e Saorin Elena e Canova Federica, previa verifica della disponibilità degli interessati, rapporto di lavoro autonomo consistente nell'acquisizione di prestazioni libero professionali di logopedista presso la sc Neuropsichiatria Infantile per un periodo di anni uno;

- di dare atto che tali prestazioni saranno remunerate con la tariffa oraria di €. 24,00;

- di dare atto che i rapporti qui costituiti, subordinati alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di confitto di interesse ex art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001, e disciplinati dal contratto allegato sono "qualificati" quale incarico libero-professionale, con prestazione da rendersi all'interno dell'organizzazione aziendale del Committente;

- di dare atto che gli incarichi qui conferiti non comportano copertura di posto in organico;

- di dare atto che la graduatoria approvata con il presente provvedimento risulta utilizzata fino alla posizione n.2 compresa;

- di dare atto che, ai sensi della deliberazione n. 362/2013/SRCPIE/INPR in data 25.10.2013 della Sezione regionale Controllo della Corte dei Conti, il presente provvedimento, in quanto riferito ad incarichi individuali di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 7 coma 6 D. Lgs. 165/2001, non deve essere trasmesso alla Corte dei Conti medesima;

- di pubblicare i dati relativi agli incarichi conferiti con il presente provvedimento sul sito web della ASL NO, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n.33/2013;

- di delegare l'esecuzione del presente provvedimento al Direttore s.c. Neuropsichiatria Infantile d.ssa Renata Brigatti, che con tale delega viene istituita quale "Responsabile" dell'esecuzione contrattuale;

- di delegare la s.c. Servizio Gestione Personale e Valorizzazione Risorse Umane agli adempimenti di carattere contabile conseguenti e successivi al presente provvedimento;

- di dare atto che l'incarico di "Responsabile" dell'esecuzione contrattuale comprende la verifica e l'attestazione della corretta esecuzione degli obblighi contrattuali da parte del Prestatore ed, in particolare, di garantire che il contratto non subisca modificazioni in fase di esecuzione;

- di dare atto che la spesa indotta dal presente provvedimento, quantificata in via presuntiva in €. 37.411,00/00, verrà iscritta al conto 3100494 sub 1 FDV AUTISMO del bilancio 2022;

- di dare atto che il presente provvedimento e' immediatamente eseguibile stante le ragioni d'urgenza che hanno indotto all'assunzione del medesimo.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la sopraestesa proposta istruttoria;

con il concorso del parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DECIDE DI APPROVARLA INTEGRALMENTE
ADOTTANDOLA QUALE PROPRIA DELIBERAZIONE

Il DIRETTORE GENERALE
(Dott. Angelo Penna)
(Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 82/2005)

§§§§§§§§§§

Il presente documento si compone di un documento principale di n.4 pagine
allegato 1 – schema di contratto individuale composto da n. 7 pagine

CONTRATTO DI

PRESTAZIONE LIBERO PROFESSIONALE

- PARTI –

A) **A.S.L. NO**, *con sede in Novara, viale Roma 7 [P. I.V.A.: 01522670031],* in persona del Direttore della s.c. Gestione Personale e Valorizzazione Risorse Umane dott. Gianluca Corona, nato a Vercelli (VC) il 10/05/1966, che ai sensi dell'art. 48 commi 1 e 2 esercita la legale rappresentanza dell'Azienda nelle materie ricadenti nella competenza della struttura Gestione Personale e Valorizzazione Risorse Umane.

B) **D.ssa _____,** residente *in_____ in via _____ (CF _____ P. I.V.A.:_____), domiciliato presso sé medesimo, [di seguito: **"Prestatore"**], logopedista;*

Premesse.

Le parti condividono le sottoestese premesse.

La Committente, per l'ordine di ragioni esposte nell'atto deliberativo, approvativo del presente contratto (in schema), si trova nella necessità di fruire dell'attività professionale del Prestatore; ed intende, quindi, costituire un rapporto di lavoro con il Prestatore; che accetta tale costituzione.

Le Parti concordano di stipulare un ***contratto di lavoro autonomo*** concettualmente, e normativamente, inquadrabile nel ***contratto di prestazione libero professionale ex artt. 2229 ss. c.c..***

L'oggetto del presente contratto è costituito da prestazioni professionali presso la s.c. Neuropsichiatria Infantile nell'ambito del Progetto Autismo.

Le prestazioni verranno svolte all'interno della Struttura aziendale della Committente e, pertanto, si integra la fattispecie delle prestazioni endoaziendali.

Art. 1 Qualificazione del rapporto.

Le parti intendono porre in essere un rapporto di lavoro autonomo di natura libero professionale "endoaziendale" ed assumono impegno di mantenere ferma tale volontà, nella fase di esecuzione contrattuale.

Ciò impegnandosi a non contravvenire a quanto previsto dai successivi articoli: **3** e **7, i**n punto di autonomia del Prestatore di autodeterminarsi nelle modalità esecutive delle prestazioni..

In particolare il Prestatore si determina per la stipulazione del presente contratto anche per la circostanza che quest'ultimo non impone doveri di esclusività, e, pertanto, non preclude la possibilità di instaurare rapporti lavorativi con altri Committenti.

Art. 2 Oggetto del rapporto.

Oggetto del presente contratto sono prestazioni consistenti in:

- prestazioni libero professionali di Logopedista _____ nella misura di n. ____ ore settimanali.

Art. 3 <u>Autonomia del Prestatore.</u>

Nell'espletamento delle prestazioni, di cui all'articolo precedente, il Prestatore non è soggetto ad alcun vincolo di subordinazione: ***né professionale; né organizzativa***; da parte della Committente. Al proposito, si stabilisce – inderogabilmente – quanto segue.

3.1.) La Committente si asterrà dal formulare richieste e/o prescrizioni attinenti alle concrete modalità di adempimento del contratto, da parte del Prestatore. Modalità che saranno determinate autonomamente dal Prestatore entro i limiti di cui al successivo punto.

3.2.) La Committente potrà, **solo**, emanare direttive generali di tipo organizzativo e programmatico, finalizzate a coordinare l'attività libero professionale del prestatore con la propria organizzazione interna.

In ogni caso, tali direttive saranno sempre riferite al solo risultato della prestazione; senza possibilità di incidere sull'autonomia del Prestatore, il cui unico obbligo è quello di attenersi alle direttive generali necessarie per rendere compatibile la prestazione con le esigenze organizzative della Committente.

3.3.) Ragioni logistiche impongono che la prestazione venga resa, presso le strutture aziendali della Committente ed in forma coordinata con l'organizzazione interna di quest'ultima.

A tal proposito, la Committente designa, quale soggetto incaricato di *"gestire"* tale coordinamento, **il Direttore della s.c. Neuropsichiatria Infantile,**

che ha assunto e svolgerà l'incarico di *"referente operativo"* dell'esecuzione del presente contratto, comprendendosi in tale incarico le funzioni di verifica della correttezza delle prestazioni della Controparte contrattuale, ai sensi dell'art. 2224 del Codice civile.

Il Prestatore non è tenuto ad alcun vincolo specifico di presenza, potendo concordare con il Committente gli accessi necessari per le esigenze di cui al presente articolo; egli dovrà, comunque, stante le necessità del coordinamento funzionale (di cui s'è detto), rendere la prestazione in tempi compatibili con l'organizzazione delle strutture aziendali della Committente.

3.4.) Le Parti danno atto che la presenza del Prestatore, presso le strutture della Committente, ed il collegamento funzionale con la Struttura organizzativa della Committente, costituiscono condizioni indispensabili. per l'esecuzione del contratto da parte del Prestatore; contratto che non può avere utile esecuzione in assenza di tale coordinamento funzionale.

Art. 4 <u>Doveri di comportamento del Prestatore</u>

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 del D.P.R. n. 62/2013, recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, i doveri di comportamento ivi contemplati sono estesi e vincolanti anche per i collaboratori /consulenti della Pubblica Amministrazione.

Pertanto il Prestatore assume specifico impegno ad adempiere puntualmente ai doveri di comportamento previsti dal D.P.R. n. 62/2013, che gli viene consegnato in copia unitamente al presente contratto.

In caso di violazioni degli obblighi di cui al presente articolo, la Committente ha facoltà di risolvere anticipatamente il contratto ex art. 1454 c.c. , salvo l'eventuale risarcimento del danno.

Art. 5 Durata.

Il presente contratto, di durata annuale, decorre dal **_____sino al _____.**

È fatta salva la facoltà per entrambe le Parti del recesso ad nutum (prima della scadenza sopraindicata).

Tale facoltà è esercitabile nei termini di cui al successivo articolo 7.).

Art. 6 Compenso.

La Committente si impegna a corrispondere, al Prestatore, *il compenso omnicomprensivo lordo* di **€ 24,00 orari (ventiquattro/00).**

Tale compenso si intende remunerativo: ***sia della prestazione resa dal Prestatore; sia delle spese (generali e speciali) da quest'ultimo sostenute, per rendere la prestazione.***

Il pagamento del compenso verrà effettuato a cadenza periodica tramite rate mensili posticipate, in seguito ad attestazione da parte del Dirigente Responsabile della s.s.d. Psicologia delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento, con emissione di mandato tratto sul Tesoriere, entro 60 giorni dalla presentazione di richiesta, da parte del Prestatore ed in seguito ad attestazione, da parte del *"Referente operativo*" individuato con il presente disciplinare, del corretto e puntuale espletamento delle prestazioni.

Le parti stante la natura del contratto, danno atto dell'inapplicabilità del D.Lgs. 231/2002.

Art. 7 <u>Disposizioni particolari.</u>

7.1.) Per quanto non diversamente disposto dal presente disciplinare, vale la disciplina codicistica *(artt. 2229 ss. codice civile)*.

7.2.) La durata del presente contratto (quale definita al precedente art. 5) è meramente indicativa, essendo libere le parti di interrompere il rapporto in qualsiasi momento, salvo l'onere di preavviso (*a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento),* nei termini sotto indicati:

- **per la Committente, 30 giorni;**
- **per il Prestatore, 30 giorni**.

In ipotesi di interruzione, le parti concordano che si applichi, comunque, l'art. 2237 cod. civ. e non l'art. 2227 cod. civ.; pertanto, calcoleranno il compenso dovuto al Prestatore, ai sensi dell'art. 2237 cod. civ., in relazione alle prestazioni fornite ed accertate dal referente operativo, al momento dell'effettiva interruzione del rapporto.

Nelle ipotesi di mancato rispetto dei termini sopraindicati, la Parte recedente dovrà corrispondere a richiesta dell'altra Parte, una penale pari al compenso mensile diviso trenta, per i giorni di mancato preavviso.

7.3.) Il Prestatore si impegna a comunicare, immediatamente, alla Committente, ogni comportamento del *"Referente operativo"* o di altri soggetti dell'A.S.L. NO, che venga ad incidere – direttamente od indirettamente – sull'autonomia di cui all'art. 3.

7.4.) Il Prestatore, assumendosi il rischio della responsabilità della propria opera professionale, dovrà essere coperto da **polizza assicurativa** per i rischi RC nei confronti di terzi derivanti dalla propria prestazione lavorativa ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L. 24/2017, nonché di un'adeguata polizza assicurativa per colpa grave ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 24/2017.

Art. 8 <u>Bollo e registrazione.</u>

Il presente disciplinare rientra nella previsione di cui al ***secondo comma, art. 5. D.P.R. 26*** aprile **1986**, n. ***131*** e, pertanto, ***è soggetto a registrazione*** **in caso d'uso** *[Tariffa - Parte II, art. 1, primo comma, lettera b.)] e, ove ricorra, registrazione con applicazione di imposta in misura fissa ex art. 40 D.P.R. n° 131/1986, con relativo onere a carico della parte interessata.*

Il presente contratto è **esente da bollo** ai sensi del **D.P.R. 642/1972.**

Letto, approvato e sottoscritto.

Novara, li _____

A.S.L. NO - NOVARA
IL DIRETTORE S.C. SERVIZIO GESTIONE PERSONALE E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE
dott. Gianluca Corona

IL PRESTATORE
_____